

Regolamento del Comitato di nomina della Banca nazionale svizzera

del 3 dicembre 2004 (stato 1° ottobre 2022)

I. Aspetti generali

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i compiti e le competenze del Comitato di nomina della Banca nazionale svizzera (BNS), nonché la sua composizione, l'organizzazione e il reporting.

Art. 2 Fondamenti giuridici

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di organizzazione della BNS, il Consiglio di banca istituisce un Comitato di nomina che sottopone al Consiglio di banca le proposte di nomina per:

- a. i membri del Consiglio di banca, la cui elezione spetta all'Assemblea generale, giusta l'art. 36 lett. a LBN;
- b. i membri della Direzione generale e i, o le, loro supplenti giusta l'art. 42 cpv. 2 lett. h LBN.

Art. 3 Composizione

¹ Il Comitato di nomina si compone del o della presidente e del o della vicepresidente del Consiglio di banca nonché di un ulteriore membro designato annualmente dal Consiglio di banca in occasione della prima seduta successiva all'Assemblea generale ordinaria.

² I membri del Comitato di nomina sono indipendenti, in particolare dalla Direzione generale.

II. Compiti

Art. 4 Proposte di nomina per la Direzione generale

¹ Quando in seno alla Direzione generale si rende vacante una carica, il Comitato di nomina, sentiti i restanti membri della Direzione generale, procede alla ricerca di candidature idonee ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 e 2 LBN. Conduce colloqui individuali con le persone candidate che possiedono i requisiti migliori al fine di verificarne l'adeguatezza alla carica da ricoprire.

² Il comitato sottopone al Consiglio di banca, di regola al più tardi quattro mesi prima della data in cui la posizione si rende vacante, un rapporto nel quale riporta

-
- le candidature vagliate;
 - la candidatura proposta, corredata delle motivazioni alla base della preferenza.

Art. 5 Proposte di nomina per il Consiglio di banca

¹ Quando in seno al Consiglio di banca si rende vacante una carica, il Comitato di nomina procede alla ricerca di candidature idonee ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 e 2 LBN. A tal fine fa riferimento al Memorandum d'intesa del 18 marzo 2011 tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS sui principi per la composizione del Consiglio di banca della BNS (disponibile in francese, tedesco e inglese).

² Sentita al riguardo la Direzione generale il Comitato di nomina, nella persona del suo o della sua presidente, assicura eventualmente il coordinamento con il DFF.

³ Il comitato sottopone al Consiglio di banca un rapporto ai sensi dell'art. 4 cpv. 2, di regola al più tardi tre mesi prima della data in cui la carica si rende vacante.

Art. 6 Proposte di nomina per i, o le, supplenti dei membri della Direzione generale

¹ Quando si rende vacante una carica di supplente la Direzione generale, su incarico del Comitato di nomina, procede a una preselezione di candidature idonee ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 e 2 LBN.

² Il comitato verifica la candidatura avanzata dalla Direzione generale. A tal fine può condurre autonomamente dei colloqui con la persona proposta.

³ Il comitato sottopone al Consiglio di banca un rapporto ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 di cui sopra, di regola al più tardi quattro mesi prima della data in cui la carica si rende vacante.

Art. 7 Compiti ulteriori

Il Comitato di nomina verifica periodicamente l'adeguatezza del presente regolamento e sottopone al Consiglio di banca eventuali proposte di modifica.

III. Competenze

Art. 8 Accertamenti ulteriori

Il Comitato di nomina procede ad accertamenti ulteriori qualora lo ritenga necessario nell'ambito delle finalità del presente regolamento.

Art. 9 Ricorso a personale specializzato esterno

Per la ricerca o la valutazione di candidature, il Comitato di nomina può richiedere informazioni a personale specializzato indipendente esterno.

IV. Organizzazione

Art. 10 Riunioni

¹ Il Comitato di nomina si riunisce a seconda delle esigenze. Esso è presieduto dal o dalla presidente del Consiglio di banca.

² Su invito del o della presidente del comitato, il o la presidente della Direzione generale o, in caso di sua sostituzione, il o la vicepresidente può partecipare alle riunioni del Comitato di nomina a titolo consultivo.

³ Le persone presenti alle riunioni sono obbligate a mantenere la massima discrezione sulle consultazioni.

Art. 11 Presidenza

¹ Il o la presidente del comitato stabilisce i punti all'ordine del giorno delle riunioni, convoca le stesse con un preavviso di almeno 5 giorni e le conduce.

² In caso di impedimento del o della presidente la riunione è condotta dalla sua sostituta o dal suo sostituto.

³ In caso di necessità il o la presidente garantisce la comunicazione esterna.

Art. 12 Decisioni e verbale

¹ Il Comitato di nomina è atto a deliberare se sono presenti due membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dati. In caso di parità di voti quello del o della presidente del comitato è decisivo.

² Nei casi urgenti le decisioni possono essere prese mediante conferenza telefonica o tramite circolare, salvo che un membro non richieda una riunione. Le decisioni prese in tale forma devono essere iscritte nel verbale della riunione successiva.

³ Le riunioni prevedono la stesura di un verbale di decisione.

V. Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore

Emanato dal Consiglio di banca il 3 dicembre 2004.

Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2005.

Emanato da:	Consiglio di banca	Emanato il:	03.12.2004
Entrata in vigore:	01.01.2005	Autore:	Segretariato generale
Fondamenti giuridici:	Art. 14 del Regolamento di organizzazione		
Sostituisce:	–		
Modificato il:	Modificato da:	Modifica in vigore da:	Articolo/i:
24.06.2011	Consiglio di banca	15.07.2011	2., 5.
23.09.2022	Consiglio di banca	01.10.2022	Parità linguistica di genere